



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 14 novembre 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso i locali della società;

VISTO il proprio provvedimento del 6 dicembre 2018, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare nei confronti di SHOP BUY S.r.l.s., ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società SHOP BUY S.r.l.s. (di seguito anche ShopBuy o professionista), P.I. 05511860875, in qualità di professionista, ai sensi

dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo, esercita attività di vendita attraverso il proprio dominio *web shopbuy.it/* a partire dal dicembre 2017.

II. LE CONDOTTE

2. Il procedimento concerne una serie di condotte poste in essere dal professionista nell'ambito della commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso il dominio *web shopbuy.it*, secondo una particolare modalità di offerta degli stessi, caratterizzata dalla possibile applicazione di sconti rilevanti.

3. In particolare, le condotte poste in essere dal professionista consistono: *a)* nel prospettare sul proprio sito la vendita dei prodotti in modo da far ritenere che sia possibile acquistarli ad un prezzo particolarmente scontato senza evidenziare adeguatamente che si tratta di una mera prenotazione e che l'ottenimento del bene è in realtà subordinato alla circostanza che altri consumatori effettuino una analoga prenotazione e provvedano al versamento del relativo importo, omettendo di fornire indicazioni sui tempi di attesa e quindi di consegna del prodotto prenotato, nonché nell'opporre ingiustificati ostacoli al diritto di recesso e di rimborso dei consumatori; *b)* nel mancato rispetto della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti, con particolare riguardo al recesso, al foro competente e agli obblighi informativi nei contratti a distanza circa: i) il prezzo del bene; ii) le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio del diritto di recesso; iii) il promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità; iv) il *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (ODR) relativo al meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per accedervi.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. A partire dal mese di luglio 2018 sono pervenute numerose segnalazioni di consumatori, nelle quali venivano evidenziate condotte scorrette poste in essere da ShopBuy nella commercializzazione *on line* di prodotti elettronici.

5. In relazione alle condotte denunciate e sopra descritte, in data 14 novembre 2018 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento

istruttorio n. PS11262 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), art. 22, art. 24, art. 25, art. 49, comma 1, lettere *e*), *h*), *n*) e *v*), artt. 52, 54, 56 e 66 bis del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

7. In data 21 novembre 2018 si sono svolti accertamenti ispettivi deliberati dall'Autorità con provvedimento del 14 novembre 2018, al fine di acquisire documentazione utile a provare l'esistenza delle condotte oggetto del procedimento.

8. Con provvedimento del 6 dicembre 2018 l'Autorità, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha disposto nei confronti di ShopBuy la sospensione di ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente scontato attraverso il pagamento di una somma quale "prenotazione" del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo movimento della c.d. lista; nonché la sospensione di ogni attività diretta alla vendita, attraverso il sito *internet* <http://www.shopbuy.it>, mediante l'addebito anticipato di corrispettivi per prodotti che non risultino pronti per la consegna.

9. In data 8 febbraio 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. In data 4 marzo 2019 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto poi il 26 marzo 2019.

11. Il professionista non è intervenuto nel procedimento, non ha trasmesso scritti difensivi né ha fornito le informazioni richieste e i dati relativi ai risultati economici, che non risultano disponibili presso fonti ufficiali.

2) Le evidenze acquisite

12. Il professionista svolge attività di commercializzazione *on-line*, utilizzando il dominio *web shopbuy.it*, sul quale sono pubblicate le offerte di prodotti tecnologici caratterizzate da una particolare modalità di vendita che consentirebbe l'applicazione di sconti molto rilevanti rispetto al prezzo di

listino del bene pubblicizzato (“Solo su Shopbuy puoi ottenere fino al 70% di sconto”¹).

13. Solo nella pagina del Sito Internet del professionista dedicata alla scheda del singolo prodotto, sono presenti sommarie e incomplete informazioni circa le particolari condizioni che si devono realizzare affinché il consumatore possa ottenere il bene al prezzo scontato.

14. Il sistema di vendita *ShopBuy*, infatti, prevede che il consumatore possa ottenere i beni a prezzi scontati solo mediante l’inserimento della sua prenotazione in una “lista d’attesa” e il successivo abbinamento di altre persone nella stessa lista, in modo da “compensare” la prenotazione del primo consumatore e consentirgli di ottenere il bene prescelto al prezzo scontato. Pertanto, l’adesione di altri consumatori e la loro iscrizione nella predetta lista rappresenta la condizione indispensabile per ottenere il bene al prezzo scontato, secondo criteri che non sono verificabili dal consumatore.

15. Il modello di offerta strutturato da ShopBuy contempla anche la possibilità di “riscattare” il bene prenotato, contattando lo *staff* e pagando al prezzo di mercato il prodotto scelto, evitando così l’attesa connessa all’abbinamento di altri consumatori inseriti nella lista a seguito della loro prenotazione.

16. Con riferimento alla disciplina prevista dal professionista in merito ai diritti dei consumatori, nella sezione “FAQ” del Sito *shopbuy.it*, si riconosce al consumatore che abbia prenotato un bene la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato entro 14 giorni di tempo “dal momento in cui entri in lista” (punto 6). Inoltre, nel caso in cui il consumatore abbia ricevuto il bene acquistato, si riconosce un termine di 14 giorni “per il diritto di ripensamento così come dice la Legge Italiana” (punto 6 Faq).

17. Anche nelle condizioni di contratto, presenti nella sezione “termini e condizioni” del proprio Sito, il professionista prevede che il consumatore, dopo aver ricevuto il prodotto acquistato, dispone di un termine di 14 giorni per restituire il bene (art. 4.2) e ottenere il rimborso dell’intera somma versata nella fase di acquisto del prodotto; tuttavia, nel medesimo articolo, si precisa che qualora il prodotto sia stato *riscattato* (ossia pagato al “prezzo di mercato”), verrà restituita la somma versata al momento del riscatto escludendo di fatto la quota di prenotazione destinata in fase di acquisto alla lista.

18. Identica precisazione è contenuta anche nella pagina del Sito dedicata

¹ Cfr. Verbale di acquisizione atti del 30 ottobre 2018, homepage del sito *shopbuy.it*.

alle “domande frequenti” o Faq (punto 11, “Se desidero evitare il prolungarsi dell’attesa nella lista?”), dove si indica che in caso di recesso, qualora il prodotto sia stato riscattato, verrà restituito solo l’importo pagato al momento del riscatto e non anche la somma versata a titolo di prenotazione (cfr. Faq “La cifra di prenotazione uscendo dalla lista si perde quindi il prezzo di riscatto si intende esclusa la prenotazione”)².

19. La documentazione agli atti conferma nei fatti che il professionista, nel caso in cui il consumatore esercitasse il diritto di recesso dopo aver riscattato il bene in precedenza prenotato, procedeva al rimborso solo parziale della somma versata, restituendo l’importo corrispondente al riscatto e non anche quello versato a titolo di prenotazione³.

20. Inoltre, in relazione alla tempistica di rimborso, il professionista ha previsto un ampio termine fino a 30 giorni per procedere al rimborso decorrenti dal momento in cui la società sia stata informata dall’acquirente della volontà di recedere⁴.

21. Ai descritti elementi di criticità si aggiungono rilevanti carenze in ordine al *set* informativo a disposizione dei consumatori.

22. In particolare, per quanto riguarda il diritto di recesso, non risulta pubblicato il *link* sulla *homepage* ed il sito non contempla la presenza del modulo necessario all’esercizio di tale diritto.

23. Inoltre, quanto agli obblighi informativi da rispettare nel caso di contratti a distanza, non risultano pubblicati i seguenti elementi: il promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità; un *link* alla piattaforma *Online Dispute Resolution* (ODR) relativo al meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso, incluse le condizioni per accedervi; il riferimento al Foro del consumatore.

Le argomentazioni difensive della Parte

24. Il professionista non ha depositato alcuna memoria difensiva né ha trasmesso alcuna informazione nel corso del procedimento.

25. Si fa presente che, in data 21 novembre 2018, presso la sede della

² Cfr. Verbale acquisizione atti del 30 ottobre 2018.

³ Cfr. Segnalazione prot.65366 del 24 settembre 2018, in cui si precisa che, in caso di recesso, si otterrebbe solo una parte della somma versata per ottenere il bene scelto e, infatti, di un totale di euro 4.500,00 verrebbero rimborsati soltanto euro 3.000 (pagati per il riscatto) e non anche gli euro 1.500 (pagati per la prenotazione).

⁴ Cfr. art. 4.3 delle condizioni di contratto e anche il punto 6 delle c.d. Faq, Verbale acquisizione atti del 30 ottobre 2018.

Tendenza della Guardia di Finanza di Caselle (MC), sono state acquisite informazioni da una persona fisica, convocata nella sua qualità di legale rappresentante della società ShopBuy, come attestata da apposita visura camerale. Tale soggetto dichiarava di aver gestito la società Shop Buy S.r.l.s. e l'omonimo sito per circa cinque mesi, dal 26 giugno 2018 (data di acquisto della società) fino al 15 novembre 2018, data in cui avrebbe ceduto il capitale sociale di ShopBuy a un cittadino rumeno.

26. Lo stesso soggetto aggiungeva di non essere in grado di ricostruire e quantificare le prenotazioni effettuate dai consumatori sul Sito *shopbuy.it* nel momento in cui ha ceduto l'attività, poiché a partire dal 15 novembre 2018, il cittadino rumeno al quale è stata ceduta la società sarebbe l'unico a poter accedere al sistema di gestione del sito e alle liste di consumatori che hanno effettuato le prenotazioni.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo internet, in data 4 marzo 2019 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

28. Con comunicazione pervenuta in data 26 marzo 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la delibera n. 83/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

29. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che *“con riferimento al caso di specie, il consumatore, in conseguenza delle informazioni presenti sul sito de quo allettato dall'offerta di prodotti a prezzi tanto scontati potrebbe procedere all'acquisto dei prodotti stessi, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line”*, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo *Internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle condotte oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

30. L'istruttoria in esame riguarda il settore dell'*e-commerce*, con specifico riguardo alla commercializzazione *on-line* di prodotti tecnologici mediante l'adozione di schemi di vendita peculiari e articolati, che si discostano dalle ordinarie modalità di offerta di beni su Internet.

In tale contesto, connotato dalla spersonalizzazione del rapporto d'acquisto e dalla posizione di inevitabile asimmetria informativa in cui versa il consumatore, si impone la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, a partire dal momento dell'aggancio dell'utente attraverso una chiara e completa rappresentazione del meccanismo di offerta che si pubblicizza e del conseguente vincolo contrattuale, per consentire una scelta commerciale consapevole dapprima in ordine all'acquisto e poi alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

31. Sotto questo profilo si deve evidenziare che il professionista ha adottato una struttura di vendita astrattamente riconducibile al modello del c.d. *Buy&Share*, in quanto basata sulla creazione di gruppi di acquisto volti a conseguire prezzi vantaggiosi per i consumatori, nella quale però, a differenza dello schema tipico del *Buy&Share*, il venditore ShopBuy si pone esso stesso come organizzatore dell'intero processo di vendita.

32. In base al modello di vendita ShopBuy, l'acquirente è chiamato ad aderire all'offerta pubblicizzata effettuando il pagamento di una somma di solito pari al 30% del valore del bene prescelto e, successivamente, per ottenere quanto prenotato, deve attendere lo scorrimento della lista in cui viene inserito. Tale circostanza si realizza esclusivamente a seguito dei pagamenti effettuati, a titolo di ulteriori prenotazioni di prodotti, da parte di altri consumatori che a loro volta aderiscono all'offerta pubblicizzata da ShopBuy.

33. Nel caso di specie, il professionista risulta aver fornito una rappresentazione incompleta, poco trasparente e non veritiera in merito ai seguenti elementi: (i) il prezzo di offerta dei prodotti, subordinato a condizioni imprevedibili e aleatorie, (ii) i termini e le condizioni del "Programma" proposto, (iii) la natura effettiva degli impegni che il consumatore assume, nonché infine (iv) il meccanismo del processo di vendita e i tempi di attesa ai fini della consegna del prodotto nonché le reali possibilità di conseguire i beni prenotati.

34. Siffatte omissioni e ambiguità informative sono tali da indurre in errore il consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura

commerciale, in merito all'acquisto *on line* mediante lo schema di vendita ShopBuy, che altrimenti non avrebbe preso.

35. In particolare, risulta decettiva la modalità di prospettazione del prezzo “scontato” utilizzata dal professionista. Infatti, quello che viene presentato come prezzo di acquisto in realtà si riferisce solo alla prenotazione, costituendo un rilevante elemento di persuasione verso il consumatore e realizzando il c.d. effetto aggancio.

36. Successivamente alla prenotazione, dopo aver effettuato il versamento della somma richiesta, l'aderente non viene correttamente informato del fatto che, per conseguire il bene prenotato, verrà inserito in una lista di attesa gestita interamente dal professionista secondo criteri ignoti ai consumatori e che dovrà rimanere in tale lista, per un periodo di tempo che non è in alcun modo indicato, in attesa che si compia il processo di compensazione grazie agli acquisti effettuati da altri acquirenti, salvo ricorrere alla possibilità di riscattare il prodotto prenotato pagandolo però al più elevato prezzo di mercato.

37. La mancata informativa da parte del professionista in ordine ai criteri di funzionamento della lista di attesa e l'assenza di trasparenza sul numero di acquirenti presenti in lista, sul loro posizionamento e sui tempi di avanzamento, determinano l'impossibilità per i consumatori che effettuino una prenotazione di verificare lo stato della loro permanenza all'interno della lista e i tempi di scorrimento della graduatoria; in ultima analisi, il consumatore è ingannato in merito alla tempistica di compensazione della lista e alla possibilità che poi avvenga realmente la consegna dei beni prenotati.

38. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge la natura ingannevole della condotta posta in essere da ShopBuy, in grado di indurre i consumatori ad aderire all'offerta di vendita pubblicizzata sulla base di una prospettazione decettiva.

Infatti, i consumatori, ingannevolmente attratti dalla prospettiva di acquistare il prodotto reclamizzato a un prezzo particolarmente scontato, si trovano iscritti in una lista di attesa di cui non conoscono né possono verificare tuttavia i meccanismi di funzionamento e, soprattutto, i tempi di scorrimento. In tal modo, gli acquirenti, non essendo correttamente informati sulla tempistica di permanenza in lista, sono costretti ad attendere, dopo aver versato l'importo della prenotazione, un tempo imprecisato e imprevedibile, venendo quindi ingannati sull'effettiva possibilità di ottenere la consegna del prodotto prenotato.

39. All'ingannevole prospettazione della vendita a prezzi notevolmente scontati di prodotti tecnologici si aggiunge, sulla base delle risultanze istruttorie, la condotta del professionista consistente nell'ostacolare l'esercizio dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo alla possibilità di recesso. Infatti, come sopra illustrato, il consumatore che, dopo aver effettuato il riscatto del bene al più elevato prezzo di mercato, decida di esercitare il diritto di recesso, si vede negato il rimborso integrale della somma versata, ottenendo solo la restituzione dell'importo pagato per il riscatto e non anche quello versato a titolo di prenotazione. Peraltro, come sopra visto, il professionista si riserva un ampio termine, fino a 30 giorni, per dare effettivamente seguito al rimborso.

40. Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, la pratica commerciale in esame, posta in essere da ShopBuy in relazione alla vendita *on-line* di prodotti tecnologici, consistente nel prospettare con informazioni decettive la possibilità di acquistare beni a prezzi estremamente scontati, omettendo di indicare le condizioni in base alle quali dovrebbe poi avvenire la consegna dei beni, *i.e.* la movimentazione della lista, e nell'ostacolare l'esercizio da parte dei consumatori dei diritti previsti dal Codice del Consumo risulta scorretta, integrando una fattispecie ingannevole e aggressiva, in quanto idonea a indurre in errore i consumatori e ad esercitare su di essi un indebito condizionamento in relazione alla proposta contrattuale, limitandone la libertà di scelta e di comportamento, in tal modo inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in ordine all'adesione all'offerta e al diritto di risolvere un contratto, in violazione degli articoli 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 24 e 25 del Codice del Consumo.

41. Inoltre, sulla base di quanto sopra illustrato, le condotte realizzate dal professionista costituiscono altresì una violazione della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori, con specifico riferimento agli obblighi informativi nei contratti a distanza in merito i) al prezzo del bene; ii) alle condizioni i termini e le procedure per l'esercizio del diritto di recesso; iii) al promemoria sull'esistenza della garanzia legale di conformità; iv) al *link* alla piattaforma *On line Dispute Resolution* (ODR) relativo al meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per accedervi; nonché con riguardo alle norme sul rimborso (per cui è indicato un termine di 30 giorni superiore a quello normativamente previsto di 14 giorni e un rimborso solo parziale in caso di recesso a seguito di riscatto del bene) e infine sul Foro competente, ponendosi in contrasto con gli articoli 49, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *h)* e *v)*, 52, 56 e 66 *bis* e del Codice del Consumo

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

42. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

43. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

44. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

45. Con riguardo alle infrazioni poste in essere da ShopBuy, nel valutare la gravità delle violazioni si tiene conto dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori, della dimensione del professionista e delle specificità del settore dell'*e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, nonché delle modalità di diffusione dell'offerta e del mezzo impiegato per veicolare contenuti informativi, ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori.

46. Per quanto concerne la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che le condotte in esame sono state poste in essere a partire almeno dal mese di luglio 2018 e sono cessate alla data del 7 febbraio 2019, come confermato dalla rilevazione eseguita sul sito del professionista che risulta in corso di aggiornamento⁵.

47. Sulla base di tali elementi, con specifico riferimento alla pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli articoli 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società ShopBuy S.r.l.s. nella misura di 120.000 € (centoventimila euro).

⁵ Cfr. Verbale acquisizione atti del 7 febbraio 2019.

48. Per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza e il foro competente, in violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *e*), *h*), *n*) e *v*), 52 e 56, nonché 66 *bis* del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30.000 € (trentamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale scorretta posta in essere da ShopBuy costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), 24 e 25, del Codice del Consumo, in quanto idonea a presentare in maniera fuorviante la possibilità di acquistare prodotti tecnologici a prezzi scontati nonché a condizionare indebitamente il consumatore medio in ordine all’esercizio di diritti contrattuali;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte poste in essere da ShopBuy con riguardo alla violazione dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, comportamenti illeciti ai sensi degli articoli artt. 49, comma 1, lettere, *e*), *h*), *n*) e *v*), 52 e 56, nonché 66 *bis* del Codice del Consumo, in quanto il professionista non ha assolto l’obbligo informativo ivi prescritto e non ha rispettato la disciplina dettata a tutela dei consumatori;

DELIBERA

a) che le condotte descritte al punto II, lettera *a*), del presente provvedimento, poste in essere dalla società ShopBuy S.r.l.s. e consistenti nell’ingannevole prospettazione della possibilità di acquistare beni tecnologici a un prezzo scontato nonché nell’ostacolo all’esercizio dei diritti dei consumatori, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), 24 e 25 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o reiterazione;

b) che le condotte descritte al punto II, lettera b), del presente provvedimento, poste in essere dalla società ShopBuy S.r.l.s. in relazione in relazione ai diritti dei consumatori nei contratti a distanza costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, violazione degli articoli artt. 49, comma 1, lettere, e), h), n) e v), 52 e 56, nonché 66 *bis* del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o reiterazione;

c) che, con riferimento alla pratica commerciale di cui alla lettera a), alla società ShopBuy S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 €(centoventimila euro);

d) che, con riferimento alle condotte di cui alla lettera b), alla società ShopBuy S.r.l.s., sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 €(trentamila euro);

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alle lettere a) e b).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a

quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo